

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 123 DEL 22 APRILE 2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI GESTIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO, DI PARERISTICA, DI SUPPORTO E CONSULENZA LEGALE

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 121 del 28 maggio 2015, Astral S.p.A. ha costituito l'elenco dei professionisti legali a cui conferire incarichi di patrocinio legale, approvando contestualmente il regolamento per la sua gestione;
- in data 6 marzo 2018 con prot. n. 6801 è stato modificato l'avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco dei professionisti in ragione della nuova gestione telematica dell'Elenco;

VISTO

- l'articolo 19 quaterdecies del D.L. n. 148/2017, convertito in legge 172/2017- che ha introdotto il principio dell'”equo compenso” in relazione alle prestazioni realizzate dagli esercenti la professione legale;
- il comma 2 del predetto articolo 13 bis, che ha chiarito che il compenso spettante ad un legale deve intendersi “equo” quando è “... *proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto ed alle caratteristiche delle prestazioni legali, e conforme ai parametri di cui al decreto del Ministro della Giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6 [oggi D.M. 55/2014 sulla determinazione dei parametri per la determinazione dei compensi degli esercenti la professione di avvocato in mancanza di espressa pattuizione tra le parti –ndr]*”;
- che l'Azienda intende dare piena attuazione al principio di cui sopra realizzando il necessario temperamento tra il doveroso rispetto dei principi generali di cui all'articolo 4 del Codice (ed, in particolare, il principio di economicità) e l'esigenza di

garantire la dignità ed il decoro della professione forense dando, nel contempo, piena e concreta attuazione al principio di proporzionalità del compenso rispetto alla quantità ed alla qualità dell'opera prestata;

- che i suddetti principi vanno inoltre contemperati con l'esigenza aziendale di avvalersi di professionalità idonee alla natura e alla peculiarità degli incarichi, spesso configurabili come prestazioni d'opera intellettuale e la necessità di tener conto delle competenze tecniche necessarie al caso concreto;
- che su questo aspetto vengono in soccorso i recenti pronunciamenti sia del Consiglio di Stato sia dell'Anac;
- che, in particolare, le linee-guida Anac n. 12, approvate con delibera n. 907 del 24.10.2018, aderendo all'orientamento del Consiglio di Stato, reso con il parere n. 2017 del 03 agosto 2018, hanno introdotto una fondamentale distinzione nell'ambito dei servizi legali tra contratto di appalto e contratto di prestazione d'opera professionale;
- che, nello specifico, è stato chiarito che nel caso in cui la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al medesimo soggetto, il relativo affidamento del servizio legale costituisce appalto di servizio con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice; diversamente, nel caso in cui l'incarico sia conferito ad hoc esso deve essere qualificato alla stregua di un contratto di prestazione d'opera professionale e, pertanto, soggiace, fermo il rispetto dei principi generali di cui all'articolo 4 del Codice, alla disciplina dell'articolo 17 del Codice;
- che, in tale ambito, il Consiglio di Stato ha anche introdotto il principio della equa ripartizione degli incarichi (recepito, peraltro nelle Linee Guida citate), secondo cui: *“il criterio della rotazione difficilmente può essere attuato «in modo da poter assicurare una scelta rispettosa delle competenze tecniche necessarie per il caso concreto o una scelta diretta di un professionista iscritto nell'elenco purché motivata». Soltanto in presenza di incarichi di minore rilevanza, anche per la loro eventualità serialità, è possibile coniugare il criterio della competenza con quello della rotazione. Piuttosto ritiene la Sezione che sia opportuno introdurre il criterio della equa ripartizione, che contiene in sé anche il principio della tendenziale rotazione, ma permette l'attribuzione ragionata degli incarichi in funzione della loro natura, delle caratteristiche del professionista. Ciò permette, in altri termini, di esercitare quella naturale e doverosa discrezionalità che mai può essere del tutto negata alla pubblica amministrazione, pena il venir meno della sua*

stessa funzione amministratrice, ma che al contempo è resa ostensibile e sindacabile proprio attraverso la motivazione” (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Commissione speciale del 09 aprile n. 2018, parere n. 2017);

- che la medesima Anac, nella relazione di accompagnamento alle linee-guida, fa rientrare i contratti di affidamento dei servizi legali nel novero dei contratti soggetti all'evidenza pubblica, pur riconoscendo che, in questo settore, essa si esplica in forma attenuata (articolo 17 del Codice in luogo dell'allegato IX), fermo il dovere della stazione appaltante di valutare "... in massima parte la capacità e la competenza del professionista, sia in occasione di incarichi puntuali che di affidamento dell'intera gestione del contenzioso" (cfr relazione cit.);

TENUTO CONTO

- che l'Azienda intende introdurre una regolamentazione di maggior dettaglio in materia, prendendo a riferimento proprio il su richiamato DM55/2014 e definendo criteri e principi per il conferimento degli incarichi e la quantificazione del compenso spettante al professionista incaricato in linea con i recenti pronunciamenti del Consiglio di Stato e dell'Anac;
- che quanto sopra rappresentato e, in particolare, l'evoluzione del quadro normativo di riferimento e gli orientamenti espressi sulla materia sia dal Consiglio di Stato che dall'Anac, evidenziano l'esigenza di procedere ad un aggiornamento della regolamentazione interna in materia di conferimento incarichi di patrocinio;
- che in tale sede, anche al fine di poter avere una più ampia regolamentazione della materia in ragione delle diverse fattispecie configurabili, tenuto conto anche delle argomentazioni sopra richiamate del CdS e dell'Anac in materia di servizi legali, si è ritenuto di ampliare l'ambito di applicazione dell'elenco e quindi la relativa regolamentazione anche ai casi di richieste di singoli pareri legali (cd pareristica) e ai casi di incarichi di supporto e consulenza legale;

CONSIDERATO

- la condivisione del documento con le strutture interne competenti;
- l'assenza di un impegno di spesa;

PRESO ATTO CHE

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n.16/2020 dell'Area Affari Legali, Gare e Sinistri sottoscritta e siglata dal Direttore della predetta Area, dott.ssa Donatella Girola ed -in esecuzione alla procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico" entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017- è stata vistata, all'esito delle rispettive verifiche dalla Direttrice dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto;
- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;

DETERMINA

- di approvare il "Regolamento di gestione dell'elenco di professionisti per degli incarichi di patrocinio legale, di pareristica, di supporto e consulenza legale" in allegato;
- di disporre che il Regolamento allegato sia reso noto a tutto il personale aziendale con emissione di apposito Ordine di Servizio;
- di autorizzare la pubblicazione del documento e/o la sua divulgazione ai professionisti nei modi e nelle forme consentite dalla legge;

Per l'Ufficio Segreteria Organi Collegiali
Dott.ssa Anna Palomba

L'Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo